

Alcune notazioni critiche sul documento intitolato Assicurazioni scolastiche: i motivi che ne sconsigliano l'affidamento diretto

L'affidamento diretto in mancanza della Specifica Guida dell'ANAC è illegittimo.

Tale affermazione non ha radice giuridica alcuna rispetto al rilievo di illegittimità. Infatti la Linea guida n.4 ANAC, *“acquisizioni di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria”* - pubblicata il 26 ottobre 2016, si limita a fornire indicazioni procedurali ma non prevede obblighi specifici per i dirigenti delle stazioni appaltanti in materia di affidamenti diretti proceduralizzati ai sensi e per gli effetti dall'art.36 comma 2 lett.a del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dall'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56. Inoltre il Consiglio di Stato, parere n.1903 del 13 settembre 2016, proprio sull'ipotesi di Linee guida 4 Anac, nell'incipit del documento definisce, in maniera chiara ed inequivocabile, le stesse linee guida *“NON VINCOLANTI”* per la P.A.

L'affidamento diretto all'operatore uscente è del tutto illegale.

Anche in questo caso si evince una scarsa conoscenza della corretta applicazione del principio della *“rotazione”* che, contrariamente a qualsiasi accezione di *“illegalità”*, presunta, nel caso si verifichi l'affidamento di un nuovo contratto ad un operatore economico già contraente *“uscente”* è, invece, come da giurisprudenza consolidata, (*vedi da ultimo TAR Puglia 11 novembre 2016 e TAR Campania 7 marzo 2017*), un macigno che il legislatore ha voluto porre sulla strada della possibilità di conferire da parte della P.A. ad un operatore economico, immediatamente dopo la scadenza di un precedente contratto di cui era destinatario, un ulteriore affidamento *“tout court”* senza, cioè, aver prima proceduto ad avviare una nuova e distinta procedura di acquisizione di fornitura beni, prestazione servizi, esecuzione lavori, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dall'art.36 comma 2 lett.a del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato e corretto dall'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56.

L'affidamento diretto non permette di documentare l'uso dei soldi delle famiglie, esponendo la dirigenza scolastica a rilevanti responsabilità personali.

Il contributo volontario delle famiglie, finalizzato alla stipula di polizze per le coperture assicurative, una volta regolarmente assunto al Programma annuale delle scuole, diventa danaro pubblico. Pertanto rispetto alla spesa effettuata trovano applicazione

le stesse procedure previste dalla normativa vigente ai fini della corretta procedimentalizzazione degli affidamenti e della rendicontazione, fermo restando che la verifica della documentazione e della regolarità dei processi amministrativo contabili relativi rientra, per il controllo, unicamente nella competenza istituzionale dei revisori dei conti. Da tanto discende “de plano” che nessuna responsabilità possa gravare a carico del Dirigente scolastico che applichi correttamente la normativa prevista dall’art. art.36 comma2 lett.a del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, nell’individuazione della compagnia/agenzia con la quale stipulare le polizze assicurative per gli allievi .

L’affidamento diretto espone i DS e i DSGA ad una responsabilità personale in tutti i casi in cui l’infortunio sia rimborsato in misura inferiore alle tabelle di liquidazione del danno adottate dai tribunali.

È di tutta evidenza come la “misura del rimborso per infortuni” non possa legittimamente sostanziare alcuna fattispecie di responsabilità personale per il soggetto titolare dell’attività negoziale della P.A. in caso di inadempienza da parte della compagnia/agenzia assicurativa ad un disposto del giudice adito e che, nelle Istituzioni scolastiche autonome statali, la titolarità dell’attività negoziale afferisce “ope legis” al D.S. rappresentate legale pro-tempore ed a nessun altro.

Tanto premesso, e ricordato che soltanto l’inosservanza delle norme amministrativo-contabili originata da dolo o colpa grave da parte di un dirigente o di un funzionario della P.A., possa far sostanziare a carico degli stessi responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile appare certamente singolare affermare che, invece, a tale responsabilità personale gli stessi siano esposti “*sic et simpliciter*” per il solo fatto di aver attuato una procedura di affidamento diretto in ossequio alla vigente normativa. In ultimo c’è da precisare che le tabelle di liquidazioni adottate dai tribunali sono utilizzate esclusivamente nei casi di Responsabilità Civile e non nel ramo infortuni, La polizza infortuni applica esclusivamente le tabelle previste in polizza (Inail e/o altre).

L’affidamento diretto di un contratto per conto altrui (assicurazioni scolastiche) comporta in capo al DS e al DSGA una responsabilità personale (non della scuola), soggetta ad un termine di prescrizione di 5 anni.

Tale affermazione è assolutamente priva di fondamento giuridico alcuno. Il D.S., nel caso dei contratti di assicurazione “de quibus” affidati, non solo in affidamento diretto, ma a mezzo di qualsiasi altra procedura prevista dal codice dei Contratti Pubblici, stipula unicamente in nome e per conto della stazione appaltante pubblica di cui è legale rappresentante e non certamente per “conto terzi”.

L'affidamento diretto dei contratti assicurativi soddisfa unicamente l'interesse delle agenzie assicurative, facendo ricadere tutti i rischi della procedura sulla dirigenza scolastica ed esponendo il MIUR a crescenti contenziosi.

Si fa veramente tanta fatica a comprendere la "*ratio*" posta alla base di tale strabiliante considerazione!

A meno che non la si voglia leggere come il tentativo, estremo e neppure tanto celato, di configurare l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dall'art.36 comma 2 lett.a del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato e corretto dall'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 come un abuso se non, addirittura, come una forma di "connivenza" delle scuole con le compagnie/agenzie assicuratrici, a danno di ... qualcun altro ... ventilando, per giunta, anche lo spauracchio del rischio di contenziosi giudiziari in materia. Mah... !!!!!

Luglio 2017

AmbienteScuola srl